

**Il giudicato costituzionale non comporta un “esproprio” della potestà legislativa:
il principio di (non ir)ragionevolezza come tutela del contenuto essenziale dei
diritti (e non come ricerca dell’ottima proporzione) nel bilanciamento tra diritti
ed esigenze finanziarie (nota alla sent. n. 250 del 2017
della Corte costituzionale)***

di **Ilenia Massa Pinto** – Professoressa associata di diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Torino

ABSTRACT: Judgment no. 250/2017 of the Constitutional Court concerns the well-known question about balancing between rights and financial resources. In this case, the Constitutional Court applies the reasonableness principle in a new way: it insists in using the negative form – the non unreasonableness principle – which seems to the Author more deferential to political questions.

SOMMARIO: 1. La disciplina censurata e i parametri invocati dai giudici remittenti. – 2. Le argomentazioni della Corte costituzionale. – 3. Alcune considerazioni sugli argomenti impiegati dalla Corte costituzionale: il principio di (non ir)ragionevolezza.

1. La disciplina censurata e i parametri invocati dai giudici remittenti

Di recente la Corte costituzionale ha avuto occasione di tornare sul tema del bilanciamento tra diritti sociali ed esigenze finanziarie. Con ben quindici ordinanze di rimessione, sono state sollevate alla Corte diverse questioni d’illegittimità costituzionale aventi a oggetto la disciplina della rivalutazione automatica di alcuni trattamenti pensionistici, che era stata adottata, a sua volta, a seguito di una precedente dichiarazione d’incostituzionalità della disciplina stessa.

I giudici *a quibus* dubitavano della conformità a Costituzione: a) dei commi 25 e 25-bis dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici – c.d. Decreto salva Italia), convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011, così come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente dai numeri 1) e 2) del

* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista.

comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito con modificazioni dalla l. n. 109 del 2015; b) dell'art. 1, comma 483, della l. n. 147 del 2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art. 1, comma 286, della l. n. 208 del 2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016).

Tutti i giudici rimettenti erano stati aditi attraverso i ricorsi di pensionati, proposti nei confronti dell'INPS, i quali chiedevano l'accertamento del diritto alla rivalutazione automatica dei loro trattamenti pensionistici così come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, e cioè secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della l. n. 448 del 1998. Quest'ultimo era stato modificato dal decreto del 2011 citato, poi dichiarato incostituzionale, il quale, nel testo previgente dell'art. 25, disponeva che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento».

Ora, le denunciate norme erano state adottate, immediatamente dopo la citata pronuncia d'incostituzionalità, «al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale» (così lo stesso art. 1 del d.l. n. 65 del 2015).

In particolare, le norme denunciate dettano una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013 (comma 25): confermano il riconoscimento nella misura del cento per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS (lettera a); escludono qualsiasi rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte (e non più a tre volte) il trattamento minimo INPS (lettera e); riconoscono ai trattamenti pensionistici compresi tra quelli superiori a tre volte e fino a sei volte il trattamento minimo INPS – che nel testo previgente dichiarato incostituzionale erano anch'essi esclusi dalla cosiddetta perequazione – misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico e, in particolare, le misure del 40 per cento per i trattamenti superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte lo stesso (lettera b), del 20 per cento per i trattamenti superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte lo stesso (lettera c), del 10 per cento per i trattamenti superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte lo stesso (lettera d).

Quanto al comma 25-bis, esso stabilisce le percentuali in cui gli incrementi perequativi attribuiti dal comma 25 per gli anni 2012 e 2013 sono riconosciuti ai fini della determinazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il minimo INPS negli anni 2014 e 2015 (20 per cento) e a decorrere dall'anno 2016 (50 per cento).

Secondo i giudici rimettenti le norme denunciate violerebbero anzitutto l'art. 136 Cost., per violazione del giudicato costituzionale della sentenza n. 70 del 2015, poiché,

- non riconoscendo la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS (lettera e del comma 25), riprodurrebbero la disciplina dichiarata incostituzionale con la predetta sentenza;
- riconoscendo la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte e pari o inferiori a sei volte il suddetto trattamento minimo soltanto nelle misure percentuali previste dalle lettere b), c) e d) del comma 25, limiterebbero gli effetti della sentenza n. 70 citata.

Secondo i giudici rimettenti le norme denunciate violerebbero altresì gli artt. 3, 36 e 38 Cost. sulla base dei medesimi argomenti impiegati dalla Corte nella sentenza n. 70 per dichiarare incostituzionali le norme previgenti. E cioè:

- sarebbero violati i principi di eguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 Cost.;
- sarebbero violati i principi di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza (ex art. 38, comma 2, ed ex art. 36, comma 1, Cost.).

In alcune ordinanze di rimessione sono stati altresì indicati ulteriori parametri d'incostituzionalità^{1 2}.

¹ La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna solleva questione d'illegittimità costituzionale anche alla luce degli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost., poiché la «misura di azzeramento della rivalutazione automatica per gli anni 2012-2013, 2014-2015 e dal 2016, relativa ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS» configurerebbe una prestazione patrimoniale di natura tributaria «lesiva del principio dell'universalità dell'imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a carico di una sola categoria di contribuenti». La Corte nega la natura tributaria al blocco della perequazione, come già aveva fatto nella sent. n. 70 del 2015 (su cui cfr. criticamente C. ZUCHELLI, *Corte costituzionale*, 10 marzo 2015, n. 70. *Illegittimità costituzionale dell'articolo 24 comma 25 del decreto legge 6 giugno 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214*, in *Federalismi.it*, 2015 n. 21; e favorevolmente R. PESSI, *Ripensando al salario previdenziale: la sentenza 70/2015 della Corte costituzionale*, in *Massimario Giurisprudenza Lavoro*, 2015).

² La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna, e il Tribunale ordinario di Cuneo sollevano questione d'illegittimità costituzionale anche alla luce dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: dettando infatti una disciplina retroattiva della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013 che riproduce quella dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 70 del 2015, o che comunque è diversa da quella applicabile in seguito a tale sentenza (disciplina che è individuata dal Tribunale di Cuneo nell'art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000), tali disposizioni violerebbero il diritto a un processo equo, garantito dal richiamato parametro convenzionale. Inoltre l'art. 117, comma 1, sarebbe violato anche in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, che riconosce a ogni persona «il diritto al rispetto dei suoi beni», perché, privando in modo permanente i pensionati titolari di

La seconda norma censurata – l’art. 1, comma 483, della l. n. 147 del 2013, così come modificato dalla legge di stabilità 2016 – disciplina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il quinquennio 2014-2018, riconoscendola nelle percentuali, decrescenti all’aumentare dell’importo complessivo del trattamento pensionistico, del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS (lettera a); del 95 per cento per i trattamenti complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte lo stesso (lettera b); del 75 per cento per i trattamenti complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte lo stesso (lettera c); del 50 per cento per i trattamenti complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte lo stesso (lettera d); del 40 per cento e del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, con la specificazione che «per il solo anno 2014 [la rivalutazione automatica] non è riconosciuta con riferimento alla fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS» (lettera e).

Anche in questo caso i parametri invocati sono stati:

- art. 38, comma 2, Cost., poiché la lettera e) violerebbe il principio di adeguatezza dei trattamenti pensionistici, impedendone la conservazione del valore nel tempo;
- art. 36, comma 1, Cost., poiché la lettera e) violerebbe il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione goduta durante l’attività lavorativa.

2. Le argomentazioni della Corte costituzionale

In riferimento all’art. 136 Cost., la questione «se la disciplina denunciata costituisca una riproposizione della stessa volontà normativa già ritenuta lesiva della Costituzione» è, secondo la Corte, infondata, poiché «nell’intento dichiarato di dare attuazione alla sentenza di questa Corte n. 70 del 2015, il legislatore ha operato un *nuovo* bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti nella materia»³. Infatti la disciplina denunciata ha introdotto una *nuova* disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, diversa da quella dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 70 del 2015, poiché riconosce comunque una perequazione, che in precedenza era invece esclusa, ai trattamenti pensionistici compresi tra quelli superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e quelli fino a sei volte lo stesso

trattamenti complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS del “bene” della perequazione automatica, che spetterebbe loro sulla base della sentenza n. 70 del 2015, «non sembra avere disciplinato detto “bene” (...) nel rispetto del requisito dell’equo bilanciamento alla luce del principio per cui ogni ingerenza su un “bene” della persona debba essere ragionevolmente proporzionata al fine perseguito, (...) con conseguente incisione individuale eccessiva dei diritti di detti pensionati».

³ Considerato in diritto, punto n. 6.1.

trattamento. Secondo la Corte, «non vi è dunque una “mera riproduzione” (sentenze n. 73 del 2013 e n. 245 del 2012) della normativa dichiarata incostituzionale, né la realizzazione, “anche se indirettamente” di esiti corrispondenti (sentenze n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966). Le disposizioni denunciate presentano, al contrario, “significative novità normative” rispetto al precedente regime (sentenza n. 262 del 2009)»⁴. Né vale eccepire, continua la Corte, che parte della disciplina denunciata riprodurrebbe quella già dichiarata incostituzionale nel 2015, e precisamente quella che riguarda la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. La *nuova* disciplina dettata dal legislatore, infatti, «deve essere considerata nella sua interezza, perché costituisce un complessivo – ancorché temporaneo – *nuovo* disegno della perequazione dei trattamenti pensionistici. Ciò che rileva, dunque, ai fini dello scrutinio della violazione del giudicato costituzionale, è “il complesso delle norme che si succedono nel tempo” (sentenza n. 262 del 2009; nello stesso senso, sentenza n. 87 del 2017)»⁵. Del resto, conclude la Corte, il giudicato costituzionale non può «determinare, a svantaggio del legislatore, effetti corrispondenti a quelli di un “esproprio” della potestà legislativa sul punto»⁶. E infatti il legislatore, a seguito dell’intervento demolitorio della Corte, è tornato sulla materia.

Nella sentenza n. 70, in particolare, la Corte aveva dichiarato incostituzionale la disciplina denunciata in quanto «il legislatore aveva fatto cattivo uso della discrezionalità a esso spettante», poiché «nel bilanciare l’interesse dei pensionati alla conservazione del potere d’acquisto dei propri trattamenti pensionistici con le esigenze finanziarie dello Stato, pure meritevoli di tutela, aveva irragionevolmente sacrificato il primo». Bene ha fatto, dunque, il legislatore a tornare sulla materia realizzando «un *nuovo* bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, nel rispetto dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, senza che alcuno di essi risultasse irragionevolmente sacrificato». Con la *nuova* disciplina il legislatore ha introdotto «una *nuova* non irragionevole modulazione del meccanismo che sorregge la perequazione, la cui portata è stata ridefinita compatibilmente con le risorse disponibili»⁷.

Secondo il ragionamento della Corte, inoltre, l’effetto retroattivo della *nuova* disciplina non può che essere un mero corollario: infatti è «coerente con la finalità di una misura legislativa che, in attuazione della sentenza di questa Corte, si prefiggeva di sostituire – per il biennio 2012-2013 – la disciplina della perequazione, secondo diverse modalità, espressive di un *nuovo* bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti, rispettoso dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità»⁸.

⁴ Considerato in diritto, punto n. 6.1.

⁵ Considerato in diritto, punto n. 6.1.

⁶ Considerato in diritto, punto n. 6.1. (con richiamo espresso alla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2015).

⁷ Considerato in diritto, punto n. 6.1.

⁸ Considerato in diritto, punto n. 6.1. (con esplicito richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 2017).

In riferimento agli artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) e 36, comma 1, e 38, comma 2 (proporzionalità e adeguatezza dei trattamenti di quiescenza), viene in questione il tema dell'uso ragionevole della discrezionalità politica del legislatore, sotto due profili:

- la *necessità di bilanciare in modo ragionevole i principi costituzionali coinvolti*: «da un lato vi è l'interesse dei pensionati a preservare il potere di acquisto dei propri trattamenti previdenziali, dall'altro vi sono le esigenze finanziarie e di equilibrio di bilancio dello Stato»⁹, e il legislatore, in questo bilanciamento, non può «eludere il limite della ragionevolezza». Rispetto a tale profilo, la Corte, «[r]ibadita la discrezionalità che spetta al legislatore nel bilanciare l'interesse dei pensionati alla difesa del potere d'acquisto dei propri trattamenti con le esigenze finanziarie dello Stato», ritiene che «le misure percentualmente decrescenti della perequazione riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, a trattamenti pensionistici medi (quali devono considerarsi...quelli superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte il minimo INPS) o, ancorché modesti, tuttavia pur sempre superiori a tre e a quattro volte il trattamento che costituisce il “nucleo essenziale” della tutela previdenziale (sentenza n. 173 del 2016), non sono irragionevoli. Esse, infatti, non sono tali da poter concretamente pregiudicare l'adeguatezza dei trattamenti, considerati nel loro complesso, a soddisfare le esigenze di vita»¹⁰;
- la *necessità di motivare la scelta politica*: qui la Corte riconosce che nella sentenza n. 70 l'incostituzionalità della disciplina censurata era stata motivata anche dalla considerazione che le contrapposte esigenze finanziarie di risparmio di spesa non erano state «illustrate in dettaglio»¹¹. Nel caso di specie invece le scelte politiche del legislatore «trovano dettagliata

⁹ *Considerato in diritto*, punto n. 6.5.1. (con esplicito richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 70 del 2015, n. 316 del 2010, n. 30 del 2004, e alle ordinanze n. 383 del 2004, n. 531 del 2002, n. 256 del 2001).

¹⁰ *Considerato in diritto*, punto 6.5.3.2. L'osservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalità «trova conferma nella scelta non irragionevole di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, sino a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS. Il legislatore ha dunque destinato le limitate risorse finanziarie disponibili in via prioritaria alle categorie di pensionati con i trattamenti pensionistici più bassi» (*Considerato in diritto*, punto 6.5.2.). «Nel valutare la compatibilità delle misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza pubblica, questa Corte ha sostenuto che manovre correttive attuate dal Parlamento ben possono escludere da tale adeguamento le pensioni “di importo più elevato” (ordinanza n. 256 del 2001). Nel replicare, in più occasioni, una tale scelta, che privilegia i trattamenti pensionistici di modesto importo, il legislatore soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell'inflazione. La stessa scelta è confermata con le disposizioni censurate» (*Considerato in diritto*, punto 6.5.2.).

¹¹ Corte costituzionale, sentenza n. 70 del 2015: «La disposizione concernente l'azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 dell'art. 25 del d.l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la “contingente situazione finanziaria”, senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. Anche in sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale “puntualizzazione tecnica” dell'art. 81 Cost.)» (*Considerato in diritto*, punto 10.).

illustrazione nella “Relazione”, nella “Relazione tecnica” e nella “Verifica delle quantificazioni” relative al disegno di legge di conversione di tale decreto (A.C. n. 3134). In tali atti parlamentari sono riferiti i dati contabili che confermano l’impostazione seguita dal legislatore, nel quadro delle regole nazionali e europee»¹².

3. Alcune considerazioni sugli argomenti impiegati dalla Corte costituzionale: il principio di (non ir)ragionevolezza

La sentenza n. 250 del 2017 suscita una pluralità di questioni giuridico-costituzionali di rilevante interesse, come già evidenziato dalla dottrina che l’ha commentata¹³. In particolare, le questioni sottese riguardano la (priorità logica del giudizio sulla) violazione del giudicato costituzionale, la possibilità di un intervento legislativo (retroattivo) a seguito della sentenza di accoglimento n. 70 del 2015, e, infine, (il giudizio d’illegittimità costituzionale sul)la motivazione delle scelte politiche del legislatore.

Per poter ragionare intorno alle singole questioni evidenziate, è però indispensabile mettere in luce una considerazione generale preliminare, dalla quale si ricavano indizi utili in merito alle questioni medesime. Questa considerazione preliminare riguarda l’uso del principio di (non ir)ragionevolezza nel giudizio sulla discrezionalità politica del legislatore compiuto dalla Corte costituzionale in questa sentenza.

Sembra infatti evidente che la Corte, anche attraverso la scelta stilistica di ricorrere, in modo quasi ossessivo, alla formula della *non irragionevolezza* della scelta politica, in luogo della sua ragionevolezza, abbia inteso sottolineare che il giudizio sulla discrezionalità del legislatore non consiste – come in molti precedenti è avvenuto – nell’individuazione dell’ottima proporzione nel bilanciamento tra principi costituzionali confliggenti, bensì nella mera demolizione dei bilanciamenti che si sono risolti nella violazione del contenuto essenziale di uno dei principi

¹² *Considerato in diritto*, punto 6.5.2. Secondo la Corte, «[i]l principio di ragionevolezza rappresenta il cardine intorno a cui devono ruotare le scelte del legislatore nella materia pensionistica e assurge, per questa centralità, a principio di sistema. Per assicurare una coerente applicazione di tale principio-cardine negli interventi legislativi che si prefiggono risparmi di spesa, questi ultimi devono essere accuratamente motivati, il che significa sostenuti da valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi (...). Le relazioni tecniche, illustrative degli interventi legislativi che nella materia previdenziale si prefiggono risparmi di spesa, così come ogni altra documentazione inerente le manovre finanziarie, rappresentano dunque uno strumento per la verifica delle scelte del legislatore (art. 17, commi 3 e 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e più in generale art. 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”» (*Considerato in diritto*, punto 6.5.1.).

¹³ A. MICHIELI – F. PIZZOLATO, *La Corte garante della complessità nel bilanciamento tra diritti sociali ed esigenze finanziarie*, in *Quad. Cost.*, 2018, n. 1, 201 ss.; G. GRASSO, *Giudicato costituzionale, discrezionalità del legislatore e modulazione retroattiva della perequazione dei trattamenti pensionistici nella sentenza n. 250 del 2017 della Corte costituzionale. Qualche spunto di riflessione critica*, in *Osservatorioaic.it*, 2018, n. 1; F. MEDICO, *Il legislatore nel letto di Procuste delle pensioni: brevi riflessioni a margine della sentenza n. 250/2017*, in *Federalismi.it*, 2018, n. 4.

costituzionali coinvolti, determinando così l'irragionevolezza del bilanciamento medesimo. La Corte sostiene cioè che, nel caso di specie, la *non irragionevolezza* deriva dal fatto che le nuove misure introdotte dal legislatore «non sono tali da poter concretamente pregiudicare l'adeguatezza dei trattamenti, considerati nel loro complesso, a soddisfare le esigenze di vita»: non incidono, cioè, sul «nucleo essenziale» della tutela previdenziale¹⁴.

In altre parole, sembra dire la Corte, mentre il giudizio di ragionevolezza spesso conduce a ritenere che la questione sia infondata in quanto la scelta politica coincide con l'ottima proporzione tra principi costituzionali confliggenti, il giudizio di *non irragionevolezza* giustifica la non fondatezza della questione in quanto la scelta politica, realizzando *uno* dei bilanciamenti costituzionalmente possibili, non si è tradotta nella violazione del contenuto essenziale dei principi coinvolti¹⁵.

Quello del contenuto essenziale è un argomento più volte impiegato dalla Corte in materia di diritti sociali¹⁶, ed è sicuramente condivisibile l'opinione secondo la quale si tratterebbe di una categoria dai confini alquanto indeterminati¹⁷. Resta tuttavia un buon argomento retorico per segnare i confini delle c.d. *political questions*¹⁸.

La Corte ripete la formula della *non irragionevolezza* in modo quasi ossessivo, e che non può ritenersi irrilevante:

- la disciplina censurata «ha introdotto una nuova *non irragionevole* modulazione del meccanismo che sorregge la perequazione, la cui portata è stata ridefinita compatibilmente con le risorse disponibili»¹⁹;
- un sacrificio *non sproporzionato* rispetto alle esigenze di interesse generale²⁰;
- la discrezionalità del legislatore deve esercitarsi, «bilanciando, secondo criteri *non irragionevoli*»²¹;
- le disposizioni censurate «sono il frutto di scelte *non irragionevoli* del legislatore»²²;

¹⁴ Considerato in diritto, punto 6.5.3.2.

¹⁵ Sia consentito il rinvio a I. MASSA PINTO, *Sussidiarietà e fraternità alla prova: due declinazioni sintomatiche della critica antiformalistica*, in *Rivistaaic.it*, 2011, n. 4, 13 ss., dove si riconduce il principio di ragionevolezza a (una possibile declinazione del) principio di fraternità.

¹⁶ Cfr., almeno, Corte costituzionale sentenze nn. 304 del 1994, 509 del 2000, 252 del 2001, 10 del 2010.

¹⁷ In argomento, di recente, M. BENVENUTI, *Diritti sociali*, in *Dig. Disc. Pubbl., Agg.*, UTET, Torino, 2012, 281; C. SALAZAR, *Crisi economica e diritti fondamentali*, in *Rivistaaic.it*, 2013, n. 4, 10; A. MANGIA, *I diritti sociali tra esigibilità e provvista finanziaria*, in E. CAVASINO – G. SCALA – G. VERDE (a cura di), *I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 595; W. NOCITO, *Diritti costituzionali e crisi finanziaria: la rigidità costituzionale alla prova*, in S. GAMBINO (a cura di), *Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive*, Giappichelli, Torino, 2015, 179.

¹⁸ Legge la giurisprudenza costituzionale in materia di diritti sociali sotto il profilo del rispetto della discrezionalità legislativa M. MASSA, *Discrezionalità, sostenibilità, responsabilità nella giurisprudenza costituzionale sui diritti sociali*, in *Quad. Cost.*, 2017, n. 1, 73 ss.

¹⁹ Considerato in diritto, punto 6.1.

²⁰ Considerato in diritto, punto 6.3.

²¹ Considerato in diritto, punto 6.5.1.

- l'osservanza dei principi di adeguatezza e di proporzionalità «trova conferma nella scelta *non irragionevole* di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, sino a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS»²³;
- «...il legislatore soddisfa un canone di *non irragionevolezza* che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell'inflazione»²⁴;
- «...le misure percentualmente decrescenti della perequazione...*non sono irragionevoli*»²⁵;
- le argomentazioni «muovono nella direzione della *non irragionevolezza* del bilanciamento operato» dalle disposizioni censurate²⁶;
- «L'individuazione di un equilibrio fra i valori coinvolti determina la *non irragionevolezza* delle disposizioni censurate»²⁷.

Che la Corte ragioni intorno al principio di ragionevolezza/proporzionalità in termini di tutela del contenuto essenziale, e non di ricerca dell'ottima proporzione, emerge anche dall'argomento impiegato per escludere la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU: «Diversamente dall'impostazione seguita dal giudice *a quo*, l'entità dell'onere in capo ai pensionati deve essere valutata tenendo conto del trattamento complessivo a essi spettante, non riguardo alla sola perequazione automatica, sottratta per intero ai pensionati titolari di trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS, per gli anni 2012 e 2013. Ciò che rileva nella giurisprudenza della Corte EDU (...) è "la sostanza del diritto alla pensione", l'esistenza, o l'assenza di un "onere esorbitante" in capo all'interessato (...), in definitiva, la valutazione se vi sia o non vi sia il sacrificio del diritto fondamentale alla pensione»²⁸.

Ancora: che la Corte sottintenda che non esiste un'ottima proporzione si deduce anche dall'argomento secondo il quale la Corte stessa non considera i suoi precedenti in materia come «condizioni indefettibili di costituzionalità delle misure di blocco (o di limitazione) della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, poiché ciascuna di esse non può che essere scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce»²⁹.

²² Considerato in diritto, punto 6.5.2.

²³ Considerato in diritto, punto 6.5.2.

²⁴ Considerato in diritto, punto 6.5.2.

²⁵ Considerato in diritto, punto 6.5.3.2.

²⁶ Considerato in diritto, punto 6.5.4.

²⁷ Considerato in diritto, punto 6.5.4.

²⁸ Considerato in diritto, punto 6.3.

²⁹ Considerato in diritto, punto 6.5.5. Infatti la Corte afferma che «La sentenza n. 70 del 2015, nel richiamare la sentenza n. 316 del 2010, ne ha evidenziato le argomentazioni che conducevano a escludere il contrasto dell'art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007 – che aveva previsto il blocco, per l'anno 2008, della perequazione dei trattamenti pensionistici superiori a otto volte il minimo INPS – con i principi di ragionevolezza e di adeguatezza e proporzionalità delle prestazioni previdenziali, anche in considerazione della durata solo annuale di tale blocco, della

Da questa considerazione preliminare discendono allora alcune conseguenze rispetto alle questioni sopra evidenziate.

Rispetto alla violazione del giudicato costituzionale, è evidente intanto che tale questione non riveste quella priorità logica alla quale la Corte fa riferimento nella sentenza: «La censura di violazione dell'art. 136 Cost., secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, “riveste carattere di priorità logica rispetto alle altre”, proprio perché “attiene all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione” (sentenze n. 2 del 2015, n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010)»³⁰.

Il ragionamento è invece esattamente contrario: il giudicato costituzionale, nel caso di specie, non è violato proprio perché, in conseguenza del fatto che, non sono violati, dal *nuovo* bilanciamento, gli altri parametri costituzionali³¹.

Ma la questione centrale sembra essere quella che riguarda il successivo intervento del legislatore: poteva intervenire il legislatore a seguito della sentenza n. 70 del 2015?

Se il giudizio della Corte sulle scelte politiche del legislatore è un giudizio di *non irragionevolezza* nel senso sopra indicato, allora se ne deduce che non solo il legislatore può, ma, se intende esercitare la sua discrezionalità, ha l'onere d'intervenire per compiere un *nuovo* bilanciamento. E ciò non solo a seguito di sentenze i cui dispositivi rinviino, in modo più o meno incisivo, a un intervento legislativo, ma anche a seguito di sentenze di accoglimento secco, che si sostanziano nella demolizione di un bilanciamento irragionevole.

Tutte le sentenze che smontano dei bilanciamenti possono essere seguite dall'intervento del legislatore che realizza un *nuovo* bilanciamento (retroattivo).

Nella sentenza in commento la Corte lo dice espressamente in riferimento alla sentenza n. 70, anche se, in quell'occasione, la Corte non aveva, neanche implicitamente, fatto intendere che sarebbe stato necessario un intervento legislativo: «Tale sentenza [la n. 70 del 2015] demandava al legislatore un intervento che, emendando questi vizi, operasse un nuovo bilanciamento dei valori e

sua incidenza su pensioni “di importo piuttosto elevato” e della sua “chiara finalità solidaristica”. Diversamente da quanto affermano alcuni dei rimettenti, la sentenza n. 70 del 2015 non ha interpretato tali caratteristiche quali condizioni indefettibili di costituzionalità delle misure di blocco (o di limitazione) della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, poiché ciascuna di esse non può che essere scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce».

³⁰ Considerato in diritto, punto n. 6.1.

³¹ In questo senso anche F. MEDICO, *Il legislatore nel letto di Procuste delle pensioni: brevi riflessioni a margine della sentenza n. 250/2017*, cit., 5, per il quale «[è] evidente, difatti, che il fulcro della decisione in un caso del genere si concentri, sostanzialmente e prioritariamente, sulla valutazione di compatibilità costituzionale del “nuovo” bilanciamento effettuato dal legislatore e che il sindacato sull'art. 136 Cost. finisca per assumere un rilievo secondario e, quasi, subalterno. L'indicazione che la Corte costituzionale dà quando parla di “valutazione della sua interezza” pare si possa interpretare ed intendere proprio, a questo punto, come sinonimo di valutazione sul *bilanciamento*. La Corte costituzionale “salva” il decreto dalle censure dell'art. 136 Cost. perché era il “nuovo” bilanciamento effettuato dal d.l. 65/2015 il cuore su cui si doveva concentrare l'attenzione, nella sua *globalità*. Seguendo fino in fondo questa linea interpretativa, è dal giudizio su un “cattivo” bilanciamento che potrebbe discendere – non però automaticamente – una violazione di giudicato, ma non e mai, viceversa».

degli interessi costituzionali coinvolti, nel rispetto dei “limiti di ragionevolezza e proporzionalità”, senza che alcuno di essi risultasse “irragionevolmente sacrificato”»³².

E ancora: la disciplina censurata ha accolto «la sollecitazione di questa Corte»³³; è stata adottata «in attuazione della sentenza di questa Corte»³⁴; la sentenza n. 70 del 2015 «rendeva prevedibile un intervento del legislatore che, nell’esercizio della sua discrezionalità, disciplinasse nuovamente la perequazione relativa agli anni 2012 e 2013 sulla base di un bilanciamento di tutti gli interessi costituzionali coinvolti, in particolare di quelli della finanza pubblica»³⁵.

La dinamica sopra rilevata – sentenza demolitoria della Corte/intervento del legislatore che ribilancia – è ciò che fisiologicamente dovrebbe caratterizzare i rapporti tra Corte e Legislatore secondo le loro rispettive funzioni, anche se, come è ormai noto, non è ciò che normalmente accade. Non sembra inutile ricordare come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 10 del 2015, spesso ricordata, *ratione materiae*, insieme alla sentenza n. 70, dopo la demolizione del bilanciamento ritenuto irragionevole, ha voluto ricostruirne essa stessa un altro, addirittura modulando gli effetti

³² Considerato in diritto, punto 6.1.

³³ Considerato in diritto, punto 6.1.

³⁴ Considerato in diritto, punto 6.1.

³⁵ Considerato in diritto, punto 6.2.1. In dottrina cfr. E. BALBONI, *A ciascuno il suo: Corte e Governo intervengono sul blocco della perequazione automatica*, in *Quaderni costituzionali*, 2015, n. 3, 717: sebbene la n. 70 fosse una sentenza di accoglimento puro, «fin da subito si è capito, però, che la sentenza non era *autoapplicativa ex se*, anche per il fatto che aveva provocato esborsi di cifre che ogni giorno lievitavano, fino ad arrivare, *ad abundantiam*, ai 16-18 miliardi di euro». Nello stesso senso anche A. MORRONE, *Ragionevolezza a rovescio: l’ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, 2015, n. 10, 12 e 15. *Contra* M. ESPOSITO, *Il decreto-legge attuativo della sent. n. 70/2015 della Corte costituzionale*, in *Osservatorioaic.it*, maggio 2015, secondo il quale il decreto del 2015 sarebbe un atto elusivo del giudicato costituzionale, essendo la sentenza n. 70 del 2015 una decisione di carattere puramente demolitorio e non già interpretativo, e che per questo non avrebbe dovuto lasciare spazio alcuno all’intervento del Governo, di riformulazione della disciplina legislativa dichiarata incostituzionale. Nello stesso senso cfr. altresì G. GRASSO, *Giudicato costituzionale, discrezionalità del legislatore e modulazione retroattiva della perequazione dei trattamenti pensionistici nella sentenza n. 250 del 2017 della Corte costituzionale. Qualche spunto di riflessione critica*, cit., per il quale il dispositivo della sent. n. 70 non richiedeva alcun intervento attuativo degli organi d’indirizzo politico, anzi lo escludeva in nome del rispetto del giudicato costituzionale: «...si può essere così sicuri che la sentenza n. 70 del 2015 avesse lasciato tutta questa incertezza sulla sua concreta applicazione, che servisse un intervento legislativo per emendare e rimediare (a) i vizi di incostituzionalità del d.l. n. 201 del 2011 e che addirittura quella pronuncia demandasse, sollecitasse, non dico politicamente – la politica è libera, infatti, di fare, di scegliere, di decidere – ma dal punto di vista stretto del diritto costituzionale, l’adozione di un decreto legge, per dare seguito alle risultanze, invero, molto chiare della decisione della Corte costituzionale?»; ID., *Alle radici del costituzionalismo: la Corte, il Governo e la sentenza n. 70/2015*, in www.eticaeconomia, 2 luglio 2015; G. M. SALERNO, *La sentenza n. 70 del 2015: una pronuncia non a sorpresa e da rispettare integralmente*, in *Federalismi.it*, 2015, n. 10, 5; P. SANDULLI, *Perequazione delle pensioni e legittimità costituzionale*, in www.mefop.it/blog/blog-mefop/perequazione-pensioni-legittimita-costituzionale, 31 ottobre 2017, che sottolinea che il d.l. n. 65 del 2015 nemmeno faceva espresso riferimento all’art. 17, comma 13, l. 31 dicembre 2009, n. 196, che stabilisce che «[i]l Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’art. 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

temporali della sua pronuncia d'incostituzionalità, sul presupposto che fosse l'unico modo per realizzare una disciplina conforme a Costituzione in quella materia³⁶.

Per queste ragioni non convincono le perplessità sollevate in dottrina rispetto alle ricadute che la sentenza n. 250 potrebbe avere, in una prospettiva più generale, sul modello dei rapporti tra decisioni costituzionali e discrezionalità del legislatore: «[s]e (...) il vizio di incostituzionalità fatto valere dalla Corte richiedesse, astrattamente, sempre un intervento attuativo di un atto legislativo che retroattivamente “rimettesse tutto a posto”, sanando il vizio di incostituzionalità da essa rilevato, quanto ne uscirebbero indeboliti i poteri della Corte e forse la sua stessa legittimazione complessiva?». E ancora: «l'insistenza da parte della pronuncia nel considerare il decreto in stretta attuazione della sentenza n. 70 del 2015 potrebbe, se la cosa si ripetesse nel tempo, con altre fattispecie, giustificare uno schema più generale in cui il legislatore espande in modo quasi illimitato la sua discrezionalità, anche dopo e nonostante una pronuncia di incostituzionalità su un determinato ambito materiale»³⁷. Questa conseguenza, si ripete, è insita nella considerazione che le modalità di concretizzazione/bilanciamento dei principi costituzionali sono diverse e che il giudicato costituzionale è tale solo per la parte demolitoria, che giudica irragionevole una fra le diverse modalità. La formula negativa della *non irragionevolezza*, sulla quale la Corte insiste tanto nel caso in commento, non può che voler dire questo: la Corte deve solo verificare che la scelta politica sia *non irragionevole*, e non deve individuare la soluzione ragionevole. E anche qualora lo facesse – come nella sentenza n. 10 – su questa parte non può considerarsi formato il giudicato costituzionale.

Anche la specifica questione della motivazione della scelta legislativa deve essere affrontata alla luce della considerazione generale: la legge non è un provvedimento amministrativo e, dunque, non è soggetta a un onere di motivazione (né sull'*an* né sul *quomodo*). A ragionare diversamente, si finirebbe per sostenere che il sindacato sull'operato del legislatore si può estendere a due tipi di vizi (ciò che, peraltro, avviene già spesso, proprio sotto il parametro del principio di ragionevolezza): da un lato, il vizio dell'*uso in sé del potere*, dall'altro, il vizio del *cattivo uso del potere*. Sullo sfondo si staglia, per questa via, una concezione del diritto solo “sussidiario”: il legislatore può intervenire solo se dimostra la necessità del suo intervento e, in caso positivo, solo per quanto necessario, e la sua necessità dipende per lo più da dati tecnico-scientifici³⁸.

³⁶ Anche la sentenza n. 10 del 2015 è stata ampiamente commentata in dottrina. Rispetto al particolare profilo qui segnalato, sia consentito il rinvio a I. MASSA PINTO, *La sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015 tra irragionevolezza come conflitto logico interno alla legge e irragionevolezza come eccessivo sacrificio di un principio costituzionale: ancora un caso di ipergiusdizionalismo costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 2015, n. 1.

³⁷ Così G. GRASSO, *Giudicato costituzionale, discrezionalità del legislatore e modulazione retroattiva della perequazione dei trattamenti pensionistici nella sentenza n. 250 del 2017 della Corte costituzionale. Qualche spunto di riflessione critica*, cit., 7 e 10.

³⁸ Sul punto sia consentito il rinvio a I. MASSA PINTO, *La superbia del legislatore di fronte alla “natura delle cose”*, Giappichelli, Torino, 2012, 62 ss. Una concezione del diritto legislativo solo “sussidiario” sembra sottesa all'idea centrale del pensiero di Paolo Grossi, di recente espressa in P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Editori Laterza,

L'onere della motivazione previsto per gli interventi di spesa³⁹ non è pertanto generalizzabile, e il sindacato che la Corte compie sui bilanciamenti – peraltro «inequali»⁴⁰ tra esigenze finanziarie e diritti – se, da un lato, non può giungere alla dichiarazione d'incostituzionalità per il (solo) difetto di motivazione, dall'altro, deve limitarsi a un controllo di mera *non irragionevolezza*, sul presupposto che maggioranze politiche diverse possono compiere bilanciamenti diversi e – salvi i contenuti essenziali – sono tutti non irragionevoli⁴¹.

Roma-Bari, 2017, che ruota intorno alla concezione del «diritto quale risultato di una *invenzione*, percepito cioè non come qualcosa che si *crea* da parte del potere politico ma come qualcosa che si deve cercare e trovare (secondo il significato dello *invenire* latino) nelle radici di una civiltà, nel profondo della sua storia, nella identità più gelosa di una coscienza collettiva» (X); una concezione nella quale il ruolo del testo – e dunque del Legislatore – risulta recessivo rispetto a quello della giurisprudenza: «Perde ... spazio ... [il] vincolo tra potere politico e produzione giuridica, emergendo – al contrario – una visione radicale, cioè valoriale, del diritto... un diritto da scoprire nelle radicazioni riposte di un contesto storico, da leggere, da trascrivere in un testo (ovviamente, senza l'illusione che in quel testo lo si possa indefinitamente cristallizzare). Insomma, nonostante tutto, il diritto come risultato di una *invenzione*. E ad osservatori dallo sguardo aguzzo (correttamente, a mio avviso) la Costituzione non può non rivelare una sua struttura intrinsecamente complessa, consolidata sì in 139 articoli, incapaci però (malgrado la sapienza dei redattori) di esaurire la dimensione costituzionale della convivenza; è ovvio che si lascia così ai giuristi (assai più, forse, che ai politici) un compito autenticamente *inventivo*» (XV). Da ultimo riflette criticamente sul tema N. ZANON, *Tra giurisprudenza e legislazione. Leggendo «La libertà e la legge» di Bruno Leoni*, in *Quad. Cost.*, 2018, n. 1, 253 ss., secondo il quale «[c]oloro che continuano a ritenere che la separazione dei poteri non sia soltanto un “assillo”, ma un imperativo costituzionale derivante da norme positivamente vigenti, sommessamente dissentono, e sottolineano che un ruolo creativo del diritto, in democrazia, spetta innanzitutto a chi ha ottenuto la legittimazione insita nel consenso del “popolo”. E provano a ricordare che la democrazia non è una mera opzione ideologica, o, come direbbe Leoni, una parola ingannevole e dai significati ambigui, ma è per il giurista un riferimento obbligato, perché iscritta in *capite libri*, all'art. 1 della nostra Costituzione (...), al cui testo – ebbene sì: il testo! – bisognerebbe restare (o tornare)» (262).

³⁹ La Relazione tecnica e la Verifica delle quantificazioni sono due strumenti che accompagnano ogni provvedimento legislativo proveniente dal Governo sulla base delle previsioni degli artt. 17 e 19 della l. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). L'art. 17 è ormai considerato dalla Corte costituzionale (sentt. nn. 26 del 2013 e 70 del 2015) come «puntualizzazione tecnica dell'art. 81 Cost.».

⁴⁰ M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in *Studi Mazziotti*, Cedam, Padova, 1995, vol. II, 127. Cfr. altresì ID., *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, in *Rivistaaic.it*, 2016, n. 3, 13, dove si afferma che «questa posizione (...) non ha ragione d'essere abbandonata dopo l'entrata in vigore della l. cost. n. 1 del 2012 e la conseguente riforma dell'art. 81 Cost., perché l'equilibrio di bilancio è cosa diversa dal pareggio e, consentendo il nuovo art. 81 le politiche anticicliche, permette il sostegno delle situazioni sociali più deboli proprio nelle fasi più basse del ciclo». V. anche ID., *Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini*, in AA. VV., *Scritti in onore di Antonio D'Atena*, Giuffrè, Milano, 2015, 1673 ss.; ID., *L'equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità*, in AA. VV., *Il principio dell'equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012*, Giuffrè, Milano, 2014, 1 ss.

⁴¹ Solleva perplessità, sotto il profilo della richiesta di motivazione, F. MEDICO, *Il legislatore nel letto di Procuste delle pensioni: brevi riflessioni a margine della sentenza n. 250/2017*, cit., 6 ss. Parla di «maldestro richiamo all'assenza di analitica motivazione» rispetto alla sentenza n. 70 del 2015, A. ANZON DEMMING, *Una sentenza sorprendente. Alterne vicende del principio di equilibrio di bilancio nella giurisprudenza costituzionale sulle prestazioni a carico del pubblico erario*, in *Osservatorioaic.it*, settembre 2015, 4. Contra B. BRANCATI, *I “deficit strutturali” del giudice costituzionale nelle decisioni sulla crisi. Considerazioni svolte su alcuni casi in materia pensionistica tratti dalla giurisprudenza italiana e portoghese*, in *Federalismi.it*, 2016, n. 26, 13-14; S. BOCCALATTE, *La motivazione della legge. Motivi teorici e giurisprudenziali*, Cedam, Padova, 2008; A. RUGGERI – A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2014, 102; C. SALAZAR, *Crisi economica e diritti fondamentali*, in *Rivistaaic.it*, 2013, n. 4.

Al fondo di queste brevi considerazioni, si colloca evidentemente la questione stessa della democrazia nello stato costituzionale: la sentenza della Corte che qui si è commentata offre un'occasione per ribadire «le ragioni della modernità giuridica a petto di un postmodernismo che sa tanto di premoderno e [per] verificare se e quanto le dottrine aristocratiche dell'interpretazione siano coerenti con la professione di democrazia degli ordinamenti che le ospitano»⁴².

⁴² Così M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, 2016, 398, proprio a proposito del rapporto tra giurisdizione e legislazione.